

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2012

che modifica la decisione 2008/577/CE della Commissione che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina

(2012/629/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in prosieguo, «il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2022/95 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. In seguito a una richiesta di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 658/2002 ⁽³⁾, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. In seguito a una seconda richiesta di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 661/2008 ⁽⁴⁾, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 989/2009 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (2) La Commissione, con la decisione 2008/577/CE ⁽⁶⁾ (in prosieguo, «la decisione») accettava un impegno di prezzo (in prosieguo, «l'impegno»), tra l'altro, dalle società Open Joint Stock Company (OJSC) «Azot», Novomoskovsk, Russia, e Open Joint Stock Company (OJSC) «Nevinnomyssky Azot», Nevinnomyssk, Russia, riguardante le importazioni di nitrato di ammonio da esse prodotto e venduto o direttamente al primo acquirente indipendente

dell'Unione o da Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera, oppure da Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «Eurochem», Mosca, Russia ed Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera (il «Gruppo Eurochem»), al primo acquirente indipendente nell'Unione.

- (3) Con la stessa decisione, la Commissione accettava inoltre un impegno offerto da una società ucraina. Le misure sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell'Ucraina sono scadute il 17 giugno 2012 ⁽⁷⁾ e, di conseguenza, lo stesso giorno è scaduto anche il relativo impegno.
- (4) L'impegno accettato dal gruppo Eurochem si basa su tre elementi, vale a dire: 1) l'indicizzazione dei prezzi minimi in conformità alle quotazioni pubbliche internazionali; 2) un tetto quantitativo; e 3) un impegno a non vendere il prodotto oggetto dell'impegno agli stessi clienti dell'Unione europea ai quali esso vende altri prodotti, a parte alcuni altri prodotti per i quali il gruppo Eurochem si è impegnato a rispettare regimi di prezzi specifici.
- (5) Come indicato al considerando 14 della decisione, la struttura delle vendite del gruppo Eurochem era tale quando l'impegno fu accettato che la Commissione riteneva limitato il rischio di una sua elusione.

B. MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

- (6) In aprile 2012, il gruppo Eurochem notificava alla Commissione una modifica nella sua struttura aziendale e di vendita: esso aveva infatti acquistato un impianto di produzione e vendita di concime nell'Unione europea, in grado di produrre e vendere non solo i prodotti coperti ma anche vari altri fertilizzanti.
- (7) La Commissione ha analizzato le conseguenze di tale acquisizione e ha ritenuto che esistesse un rischio elevato di compensazione incrociata. Se infatti l'impianto di produzione e vendita di concime recentemente acquisito dal gruppo Eurochem nella UE vendesse qualche suo prodotto agli stessi clienti come gli altri membri del gruppo Eurochem, i prezzi di tali transazioni potrebbero essere fissati in modo da compensare i prezzi minimi all'importazione oggetto dell'impegno. Tale compensazione non sarebbe tuttavia individuabile con i normali controlli

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 12.7.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 278 del 23.10.2009, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 185 del 12.7.2008, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU C 171 del 16.6.2012, pag. 25.

dato che la struttura dei prezzi per la maggior parte dei prodotti dell'impianto di produzione e vendita di concimi recentemente acquisito non compare in alcuna fonte accessibile pubblicamente ed è quindi impossibile esaminare se i prezzi pagati dai clienti corrispondano al valore dei prodotti o godano di uno sconto che compensi operazioni soggette all'impegno di rispettare un prezzo minimo all'importazione. In altre parole, controllare l'impegno sarebbe divenuto impraticabile e di difficile attuazione. La Commissione ha informato il gruppo Eurochem di conseguenza, annunciando di essere propensa a una revoca dell'impegno stesso.

- (8) Il gruppo Eurochem ha successivamente proposto di non vendere agli stessi clienti i prodotti oggetto dell'impegno sia di origine russa sia di origine UE. Il gruppo Eurochem avrebbe anche applicato ai prodotti originari dell'UE l'attuale disciplina dei prezzi relativa alle vendite di altri prodotti e avrebbe notificato tutte le vendite originarie sia della Russia che della UE.
- (9) La Commissione ritiene che tali impegni non possano modificare la sua valutazione iniziale, per i seguenti motivi: 1) i prodotti originari dell'UE non possono essere subordinati a una disciplina dei prezzi; 2) non tutti i prodotti di origine UE sarebbero soggetti a notifica; e 3) il controllo di tale impegno sarebbe impraticabile come indicato al considerando 7.
- (10) Inoltre, non è escluso che alcune quotazioni dei prezzi (alla base cioè del meccanismo di indicizzazione dei prezzi) potrebbero essere influenzate dall'acquisizione di impianti di produzione e vendita all'interno dell'UE.
- (11) Nel luglio 2012, il gruppo Eurochem informava infine la Commissione di un'altra modifica della sua struttura: uno dei suoi membri preposto al commercio del prodotto in esame aveva acquisito le azioni di controllo di un gruppo che distribuisce concimi, con sedi sia in paesi terzi sia nell'UE. Ciò ha aumentato il rischio, già elevato, di compensazione incrociata nonché l'impraticabilità dell'impegno, come spiegato al considerando 7.
- (12) In base alle considerazioni fin qui esposte, la Commissione ha concluso che, in seguito alle modifiche intervenute nella struttura aziendale e delle vendite della società, esiste un rischio elevato di compensazione incrociata e che l'impegno accettato dal gruppo Eurochem è divenuto impraticabile: esso deve pertanto essere ritirato.
- (13) Il gruppo Eurochem è stato informato delle conclusioni della Commissione ed è stato invitato a presentare osservazioni.

C. COMUNICAZIONI SCRITTE

- (14) Al gruppo Eurochem era stata data la possibilità di essere ascoltato ed aveva anche fatto pervenire osservazioni scritte nelle quali offriva di non vendere il prodotto coperto dall'impegno a nessun cliente cui l'impianto di

produzione e vendita di concimi recentemente acquistato nella UE vendesse uno dei suoi prodotti. Il gruppo Eurochem spiegava inoltre che l'azienda di distribuzione dei concimi in questione rappresentava il tradizionale canale di vendita dell'impianto di produzione e vendita di concimi nella UE, recentemente acquistato, e che, quindi, non esisteva un rischio aggiuntivo di compensazione incrociata. Il gruppo Eurochem sosteneva inoltre che l'influenza sulle quotazioni dei prezzi fosse più teorica che altro perché stabilire un prezzo di vendita inferiore per il proprio nitrato d'ammonio (NA) d'origine UE per ridurre il prezzo minimo all'importazione (MIP) indicizzato dello stesso prodotto d'origine russa sarebbe stato contrario ai propri interessi commerciali.

- (15) La Commissione ritiene che il nuovo impegno non modifichi il risultato della propria valutazione iniziale riguardo alla difficoltà di effettuare il controllo. Innanzitutto, indipendentemente dal fatto che gruppo di distribuzione di concimi sia il tradizionale canale di vendita dell'impianto di produzione e vendita di concimi nella UE, recentemente acquistato, esso è un canale nuovo per il gruppo Eurochem. Il controllo del rispetto dell'impegno imporrebbe perciò di continuare a verificare tutte le vendite effettuate dall'impianto di produzione e vendita di concimi del gruppo Eurochem nella UE per accertare l'inesistenza di compensazioni incrociate, rendendo così molto oneroso il monitoraggio. In secondo luogo, la probabile influenza sul livello dei prezzi non può essere eliminata perché le quotazioni dei prezzi usate per stabilire il prezzo minimo all'importazione (MIP) saranno de facto condizionate dalle vendite dell'impianto di produzione di concimi recentemente acquistato nella UE.

D. MODIFICA DELLA DECISIONE 2008/577/CE

- (16) Ai sensi perciò dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, e in conformità anche alle pertinenti clausole dell'impegno che autorizzano la Commissione a revocarlo unilateralmente, la Commissione ha concluso che doveva essere revocata l'accettazione dell'impegno offerto dal gruppo Eurochem e che doveva essere modificata la decisione 2008/577/CE. Di conseguenza, il dazio antidumping definitivo istituito ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 661/2008 si applica alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dal gruppo Eurochem (codice addizionale TARIC A522),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accettazione dell'impegno offerto dalle società Open Joint Stock Company (OJSC) «Azot», Novomoskovsk, Russia, e Open Joint Stock Company (OJSC) «Nevinnomyssky Azot», Nevinnomyssk, Russia, relativo alle importazioni di nitrato di ammonio da esse prodotto e venduto o direttamente al primo acquirente indipendente dell'Unione o da Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera oppure dalle società Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «Eurochem», Mosca, Russia ed Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera («Gruppo Eurochem»), al primo acquirente indipendente nell'Unione (codice addizionale TARIC A522), è revocata.

Articolo 2

La tabella di cui all'articolo 1 della decisione 2008/577/CE è sostituita dalla tabella seguente:

«Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Russia	JSC Acron, Veliky Novgorod, Russia, e JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Russia, membri della holding "Acron"	A532»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2012

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO
